



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail: bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

Comunicazione n. 420

Chiari, 6 dicembre 2021

Ai docenti

Al personale ata

Al D.S.G.A.

Al registro Nettuno

Al sito web – sezione Covid - 19

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCUOLA

In attesa dell'emanazione di una circolare operativa da parte del Ministero dell'Istruzione, si richiamano i punti principali del Decreto-legge 26 novembre 2021 n°172 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui :

- l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021
- l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre e da adempiersi entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 ed in base alle indicazioni del Ministero della Salute.

Nel Decreto-legge è indicata la procedura che il dirigente scolastico dovrà seguire:

- Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente e senza indugio gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale
- In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.
- In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di non rispondenza a quanto richiesto, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
- Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
- Il dirigente provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

La certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dal completamento del ciclo primario.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Vittorina Ferrari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)